

Il ritorno dell'imposta di successione e donazione

Attenzione: le aliquote d'imposta sono differenti a seconda del grado di parentela, con e senza franchigia. Tra genitori e figli, per esempio...

di **Leonardo Comucci**
Esperto fiscale

Continuiamo con questo articolo a porvi alcuni approfondimenti sulle ultime modifiche normative e fiscali. In particolare, cerchiamo di fare un po' di chiarezza sul ritorno in vigore dell'imposta di successione e donazione che era stata soppressa dal Governo Berlusconi con effetto dal 25 ottobre 2001. La prima versione dell'imposta di successione e donazione vede la luce con l'art.2 del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n.262 che, però, è stata completamente modificata dalla legge di conversione e dalla finanziaria successiva. Vediamo allo stato attuale qual'è la normativa vigente: per ciò che riguarda il calcolo della base imponibile, oggetto di tassazione, dobbiamo prendere a riferimento, come in passato, la somma algebrica del valore di tutti i beni trasmessi dal defunto ai propri eredi (con alcune eccezioni) detratti i debiti che il defunto avesse a suo carico all'atto dell'apertura della successione. Con una tecnica legislativa conosciuta già nella precedente versione dell'imposta di successione e donazione, tornano le aliquote di tassazione differenziate a seconda del grado di parentela con il defunto; in particolare:

- per il coniuge ed i parenti in linea retta (ad esempio, tra genitori e figli oppure tra nonni e nipoti ex filio), l'aliquota è del 4%, ma con una franchigia di 1 milione di euro da moltiplicare tante volte quanti sono i beneficiari;
- per i fratelli e le sorelle, l'aliquota è del 6% con una franchigia di 100mila euro da moltiplicare tante volte quanti sono i beneficiari;
- per gli altri parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota è sempre del 6%, ma senza alcuna franchigia;
- per gli altri soggetti diversi dai precedenti (ad esempio, anche il caso di due conviventi), l'aliquota è dell'8%, anche in questo caso senza alcuna franchigia.

Nel caso, poi, che all'interno della successione o della donazione siano ricompresi anche beni immobili, le relative imposte ipotecarie e catastali vanno applicate con aliquote rispettivamente del 2% e dell'1%. Tuttavia, qualora uno dei beneficiari della successione, oppure uno dei donatari, si trovi nella condizione di poter richiedere i bene-

fici dell'acquisto "prima casa", le imposte in questione sono dovute nella misura fissa di 168 euro cadauna.

Sono oggetto di tassazione per successione e per donazione:

- gli immobili la cui valutazione avviene mediante la moltiplicazione delle rendite catastali per i noti coefficienti di aggiornamento; ovviamente, in aggiunta devono essere considerate le imposte ipotecarie e catastali;
- le aziende, le azioni e le quote di partecipazione al capitale della società, il cui valore imponibile è dato dal patrimonio netto contabile. Solo nel caso in cui le aziende o le partecipazioni siano trasferite a discendenti, il valore dell'azienda non concorre a formare la base imponibile;
- le obbligazioni;
- eventuali crediti, ivi compresi le quote di fondo comune di investimento;
- il denaro. Conseguentemente, si torna anche al blocco dei rapporti bancari del defunto in attesa del pagamento del carico fiscale dovuto dagli eredi;
- i beni mobili in genere come, ad esempio, il mobilio ed i gioielli.

L'ultima annotazione rilevante riguarda i titoli di stato, con un'importante diversità tra la tassazione che avviene per successione e per donazione. Infatti, i titoli di stato, ai fini dell'imposta di successione, sono dichiarati beni che "non concorrono a formare l'attivo ereditario" e, conseguentemente, al loro valore non verrà applicata alcuna aliquota d'imposta, purché pervengano all'erede in caso di successione. Caso ben differente, invece, per i titoli di stato oggetto di donazione. A seguito dell'approvazione del D.L. 323/2006, i titoli di stato scontano l'imposta di donazione secondo le regole consuete. Se poi nell'eredità sono comprese quote di fondi comuni di investimento, queste vanno considerate non per il loro valore intero, ma depurate dal valore dei titoli di stato che risultino compresi nel patrimonio del fondo stesso.

INFO

Chi avesse quesiti di carattere generale attinenti la materia fiscale, può inviarli al numero di fax 06 233 222 788.

PREVIDENZA

TFR: pubblicati i decreti attuativi

Con la pubblicazione dei decreti ministeriali attuativi del D.Lgs. 252/05 si chiude una parentesi che, a causa di una carenza legislativa, ha creato non poca confusione tra i lavoratori e tra gli stessi addetti ai lavori. Con gli stessi decreti sono stati ufficializzati i moduli, distinti a seconda del tipo di scelta esplicita, che verranno messi a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro, il quale dovrà rilasciarne copia controfirmata per ricevuta ad esito della scelta. I provvedimenti precisano altresì la decorrenza delle scelte, come di seguito indicato.

Lavoratori in servizio al 31/12/2006

- in caso di esplicito conferimento del TFR ad un fondo pensione (consegna del modulo TFR1): a decorrere dal 1° luglio 2007 il datore di lavoro versa il TFR al Fondo pensione prescelto dal lavoratore, a partire dalla data di effettuazione della scelta; la quota di TFR riferita al periodo 1° gennaio e fino alla data di scelta, rivalutata in base all'art. 2120 del c.c., rimane al datore di lavoro;
- in caso di silenzio-assenso: il datore di lavoro versa alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi sindacali, anche territoriali e salvo diverso accordo aziendale, il TFR maturando a decorrere dal 1° luglio 2007; la quota di TFR maturata dal 1° gennaio al 30 giugno, rivalutata, rimane al datore di lavoro;
- in caso di esplicita manifestazione di mantenere il TFR in azienda: il datore di lavoro, che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento al Fondo TFR INPS, dal mese successivo alla consegna del modulo TFR1, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, della quota di TFR maturata da tale data e maggiorata delle rivalutazioni riferite alla medesima decorrenza.

Lavoratori assunti dopo il 31/12/2006

- i sei mesi di tempo per effettuare la scelta (modulo TFR2) decorrono dalla data di assunzione.

Nota Bene:

1. coloro che, alla data del 31 dicembre 2006, sono già iscritti ad un Fondo pensioni complementare versando l'intero TFR, non devono compilare alcun modulo;
2. coloro che, dopo il 31/12/2006 e prima della pubblicazione dei decreti attuativi, avessero già manifestato la scelta di conferire il TFR maturando al Fondo pensione, ferma restando la decorrenza, devono confermare tale scelta compilando ed inviando il modulo TFR1 al datore di lavoro entro 30 giorni dalla pubblicazione dei decreti attuativi.

Ricordiamo infine che:

- la scelta di destinare il TFR di futura maturazione alla previdenza complementare è irrevocabile;
- al contrario, quella di mantenere il TFR presso il datore di lavoro, può essere revocata in ogni momento decidendo il conferimento al Fondo pensione.